

**TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA****SEZIONE CIVILE****GIUDICE Dott.ssa Federica Ferretti****GIUDIZIO DI DIVISIONE ENDOESECUTIVA N. 851/2021 R.G.****CUSTODE GIUDIZIARIO Dott. Vittorio Gialanella****Via Armando Diaz 1 – 00052 Cerveteri (RM)****TEL: 06.99551297 – e-mail: notaigialanella@gmail.com****RETTIFICA AVVISO DI VENDITA**

Il Dott. Vittorio Gialanella, Professionista Delegato (referente della procedura) dal Tribunale di Civitavecchia con ordinanza del 19.03.2025

vista l'ordinanza di delega del 19.03.2025 e, segnatamente, il punto e) pagina 9 sub “rende noto”, in base al quale l'ingiunzione di rilascio contenuta nel decreto di trasferimento potrà essere eseguita esclusivamente nelle forme di cui all'art. 605 cpc a cura dell'aggiudicatario e dell'assegnatario;

visto l'avviso di vendita del 20.10.2025 nel quale, per mero refuso, è stato erroneamente indicato sub lettera e) pagina 7 “*che la liberazione dell'immobile pignorato non può essere ordinata prima dell'emissione del decreto di trasferimento salvo i casi di cui all'art. 560 co. sesto, primo periodo c.p.c.*”; sub lettera f) pagina 7 “*che all'atto del pagamento del saldo prezzo, l'aggiudicatario o l'assegnatario potrà avanzare richiesta di attuazione a spese della procedura dell'ingiunzione di rilascio contenuta nel decreto di trasferimento, con istanza a mezzo mail e/o PEC al custode, a cui lo stesso darà corso, previa notifica o comunicazione del decreto di trasferimento, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni; in difetto di tempestiva richiesta dell'aggiudicatario, l'ingiunzione di rilascio contenuta nel decreto di trasferimento, potrà essere eseguito esclusivamente nelle forme di cui all'art. 605 c.p.c. a cura dell'aggiudicatario o dell'assegnatario*”; sub. lettera g) pagina 7, “*che nei casi in cui venga emesso l'ordine di liberazione prima del trasferimento dell'immobile e lo stesso non sia stato ancora attuato al momento dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario ha facoltà di chiedere al custode l'attuazione senza le modalità di cui all'art 605 e ss c.p.c. con dichiarazione da far pervenire a mezzo mail e/o PEC al custode in tempo utile; in caso di mancata richiesta l'ordine di liberazione non potrà più essere attuato dal custode dopo la sottoscrizione del decreto di trasferimento*”;

[Agg. 30.10.2018]



AD INTEGRAZIONE E RETTIFICA DEL SUDDETTO AVVISO DI VENDITA PRECISA

che l'ingiunzione di rilascio contenuta nel decreto di trasferimento potrà essere eseguita **esclusivamente** nelle forme di cui all'art. 605 cpc a cura dell'aggiudicatario e dell'assegnatario.

Cerveteri, 12.11.2025



Il professionista delegato

Dott. Vittorio Gialanella



[Agg. 30.10.2018]